



CITTA' DI AVIGLIANA (TORINO)

REGOLAMENTO DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Delibera di C.C. n° 37 del 27.04.2022

INDICE

CAPITOLO PRIMO

FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1 - Finalità e motivazioni
- Articolo 2 - Norme di esclusione
- Articolo 3 - Divieti

CAPITOLO SECONDO

GESTIONE DEL PATRIMONIO A VERDE ESISTENTE

- Articolo 4 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria
- Articolo 5 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi
- Articolo 6 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati
- Articolo 7 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali
- Articolo 8 - Interventi sugli alberi di pregio
- Articolo 9 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio
- Articolo 10 - Verde spondale e fasce fluviali
- Articolo 11 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
- Articolo 12 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli
- Articolo 13 - Eccezioni alla disciplina degli abbattimenti
- Articolo 14 - Potature
- Articolo 15 - Interventi in prossimità degli alberi
- Articolo 16 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica
- Articolo 17 - Generalità sulla difesa fitosanitaria
- Articolo 18 - Criterio della prevenzione
- Articolo 19 - Salvaguardia fitosanitaria
- Articolo 20 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi
- Articolo 21 - Impiego di prodotti fitosanitari
- Articolo 22 - Tutela delle api
- Articolo 23 - Lotta alle erbe infestanti

CAPITOLO TERZO

FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Articolo 24 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 25 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
- Articolo 26 - Svolgimento di manifestazioni e attività
- Articolo 27 - Chioschi e dehors
- Articolo 28 - Biciclette e velocipedi
- Articolo 29 - Giochi e attività sportive, aree sgambamento cani

CAPITOLO QUARTO

PROGRAMMAZIONE DEL VERDE

- Articolo 30 - Realizzazione del verde
- Articolo 31 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi
- Articolo 32 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Articolo 33 - Protezione degli alberi
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
Articolo 35 - Transito di mezzi
Articolo 36 - Linee guida progettuali
Articolo 37 - Scelta delle specie
Articolo 38 - Scelta degli alberi in vivaio
Articolo 39 - Caratteristiche delle piante all'impianto
Articolo 40 - Epoca e modalità d'impianto
Articolo 41 - Distanze d'impianto
Articolo 42 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni
Articolo 43 - Verde pensile
Articolo 44 - Il verde per parcheggi
Articolo 45 - Viali alberati
Articolo 46 - Criteri per la progettazione del verde in parchi ed aree gioco.
Articolo 47 - Impianti di irrigazione

CAPITOLO QUINTO

SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 48 - Definizione delle sanzioni
Articolo 49 – Vigilanza
Articolo 50 – Norme transitorie

Allegato n. 1: elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza.

Allegato n. 2: modalità di calcolo del valore ornamentale

CAPITOLO PRIMO

FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1. L'Amministrazione Comunale di Avigliana riconosce le molteplici potenzialità del verde ornamentale sia pubblico sia privato e con il presente Regolamento intende salvaguardare il suo patrimonio, presente e futuro.
2. Le presenti disposizioni normano, quindi, gli interventi da effettuare sul patrimonio verde, pubblico e privato, fissando regole relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, alla tutela di parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico.
3. Sono altresì fissati i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree.
4. La pianificazione del verde urbano è in linea con l'applicazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale e ne costituisce l'implementazione.
5. Il sottoesteso regolamento non si sostituisce alla vigente normativa in materia di verde (comunitaria, nazionale, regionale) ma costituisce adeguamento funzionale e specifico al territorio cittadino.
6. Finalità del Regolamento è lo snellimento del procedimento amministrativo (in tema di abbattimenti) tranne che per i giardini storici ed il perseguimento della corretta allocazione delle risorse nella gestione del verde.

Articolo 2 - Norme di esclusione

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.
2. Sono altresì escluse le aree considerate bosco ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale; per dette aree la competenza è in capo ai relativi uffici regionali e loro articolazioni territoriali (sportelli forestali).

Articolo 3 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. L'utilizzo di aree verdi pubbliche e/o la loro manutenzione deve avvenire previo accordo scritto tra l'Amministrazione comunale ed il proponente.

CAPITOLO SECONDO

GESTIONE DEL PATRIMONIO A VERDE ESISTENTE

Articolo 4 - Lavori culturali di manutenzione ordinaria

1. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a disposizione con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
2. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso secondo le norme vigenti.
3. L'Amministrazione Comunale può affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
4. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, potrà essere proposta la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
5. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al competente ufficio comunale che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
6. Qualora i lavori culturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dai competenti uffici comunali, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.

Articolo 5 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale e/o la manutenzione di piccole aree di verde pubblico.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma

associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Comune di Avigliana e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, dimensioni e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso. E' fatto divieto di costituire ostacolo e/o pericolo per la circolazione veicolare, con le suddette targhe. I colori di queste non devono creare confusione con la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada. Solitamente i colori blu e rosso non sono consentiti. La collocazione della targa/targhe dovrà rispettare le indicazioni del Codice della Strada, del D.P.R. 495/92, non potrà prevedere illuminazione aggiuntiva rispetto a quella esistente sulla rotatoria o sull'area in cui verrà apposta. Il fissaggio al terreno della targa e la sua stabilità dovrà essere garantita dallo sponsor tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da una non corretta posa.
7. Il Comune di Avigliana si riserva la facoltà di non accettare la proposta qualora vengano ravvisati fondati motivi.

Articolo 6 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati

1. Per parco o giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato. A tal proposito si invitano tutti i proprietari a farsi assistere nella fase progettuale, da professionisti abilitati e con specifica competenza in materia di verde storico. Le lavorazioni sugli alberi, l'incaricato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza e capacità tecnica.
2. Allo stato attuale nel Comune di Avigliana non sono censiti parchi o giardini di pregio storico, nell'ipotesi che saranno successivamente individuati, su di essi vigerà la normativa di gestione

vigente al momento del loro riconoscimento

Articolo 7 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1. Gli alberi individuati come alberi monumentali dalle normative nazionali e regionali vigenti, così come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale, sono soggetti a particolare tutela.
2. L'Amministrazione comunale di Avigliana ha individuato nel proprio territorio, in aree sia pubbliche sia private, alcuni alberi di pregio definiti "monumentali" il cui elenco è stato trasmesso alla Regione Piemonte, settore opere pubbliche, con protocollo 19045 del 22/10/2013. Sebbene tali alberi non siano stati identificati come Monumentali dalla Regione, l'Amministrazione comunale ritiene comunque utile tutelarli. Su di essi, vige pertanto la normativa prevista dall'art. 7 della Legge 10 del 14/01/2013.
3. Qualora i cittadini intendano segnalare alberi di particolare pregio, questi saranno valutati dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista. Per i requisiti degli alberi di pregio, si rimanda alla specifica normativa regionale. In particolare si ricorda che devono avere un preciso e documentabile riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale generale ovvero peculiarità di natura botanica.

Articolo 8 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Fanno eccezione le operazioni di sola eliminazione periodica del secco e la rimozione di rami schiantati per cause naturali.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, l'abbattimento è, di norma, vietato. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni comporta le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48.
5. A tal proposito si invitano tutti i proprietari a farsi assistere nella fase progettuale, da professionisti abilitati e con specifica competenza in materia di verde storico. Per ciò che concerne le lavorazioni sugli alberi, l'incaricato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza e capacità tecnica.

Articolo 9 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio

1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato, gli alberi di pregio, dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.
2. Per il calcolo del valore ornamentale, si rimanda all'allegato n. 2.
3. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori,

quest'ultima potrà essere effettuata in luoghi adiacenti o comunque nel territorio.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

Articolo 10 - Verde spondale e fasce fluviali

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.
3. Il Regolamento forestale regionale (DPGR 8/R 2011 e s.m.i.) prevede nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua pubblici che il taglio della vegetazione, anche non costituente bosco, mantenga una copertura arborea/arbustiva residua pari ad almeno il 20% (50% nei siti della Rete Natura 2000), salvo esigenze idrauliche che possono necessitare la ceduzione a raso. Per non disturbare la nidificazione degli uccelli, i tagli entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda, o per l'intera fascia A del PAI ove presente, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; se sono presenti colonie di aironi (garzaie) la sospensione è anticipata al 31 gennaio. Nelle Aree Protette e nei siti della Rete Natura 2000 (ZSC-SIC e ZPS) i tagli sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate; quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate. Per le formazioni lineari e le fasce tampone non confinanti con acque pubbliche non si applica il regolamento forestale e sono quindi rigenerabili anche con ceduzione/taglio a raso. Nelle zone a vincolo paesaggistico è ammesso il taglio delle formazioni lineari purché se ne assicurino la ricrescita con caratteristiche analoghe, salvo il caso di filari oggetto di specifica tutela; l'eliminazione definitiva senza sostituzione deve invece essere autorizzata. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 non è ammesso prelevare querce deperienti e l'eliminazione di formazioni lineari è soggetta a valutazione d'incidenza.

Articolo 11 - Abbattimenti in aree sottoposte a vincoli

1. In caso di taglio senza sostituzione di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate o tipiche locali in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 dovrà essere acquisita Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo D. Lgs. (rif. Punto B.22 allegato B al DPR 31/2017).
2. In caso di taglio con prevista sostituzione si rimanda al punto A.14 del DPR 31/2017, stabilendo che per ogni albero rimosso ne deve essere ripiantato un altro preferibilmente di 3° grandezza come da allegato n. 1.

3. Nel caso di impossibilità per motivate ragioni, a piantumare nello stesso luogo, il proprietario dovrà donare l'albero sostitutivo al Comune. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
4. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
5. Per il taglio di alberi all'interno dell'area del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, la disciplina di riferimento è il comma 2 bis dell'art. 43 della L.r. 19/2009. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio incombente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento.
6. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità – opportunamente documentata e accertata dall'Area Lavori Pubblici – Settore ambiente - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento.

Articolo 12 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità – opportunamente documentata e accertata dall'Area Lavori Pubblici- Settore ambiente - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento

Articolo 13 - Eccezioni alla disciplina degli abbattimenti

1. Fanno eccezione:
 - gli alberi morti;
 - gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

Articolo 14 - Potature

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
 - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
 - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni e/o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
 - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
 - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
 - potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di

mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;

- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Le potature devono essere eseguite nella stagione invernale (dalla completa caduta foglie sino a febbraio). Sono rigorosamente vietate le potature a partire dalla fase di apertura gemme e per tutta la stagione vegetativa sino alla completa caduta foglie. Sono però consentite le potature in piena estate (luglio) salvo eventuali deroghe dettate da motivi di sicurezza od urgenza.
 7. E' vietato qualsiasi tipo di abbandono di sfalci erbosi o rifiuti verdi in genere provenienti da tagli o potature di aree private. La regolamentazione in materia di sfalci o potature e abbruciamenti di rifiuti vegetali sono normati dalla Legge 37/2019.
 8. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48.

Articolo 15 – Interventi in prossimità degli alberi

1. E' consentito scavare esclusivamente al di fuori dell'area di proiezione a terra della chioma.
2. E' vietato scavare nell'area di proiezione a terra della chioma degli alberi. Ciò perché le ferite arrecate alle radici rappresentano una via d'ingresso per patogeni fungini responsabili, anche a distanza di molti anni, di schianti arborei.
3. Nel caso si debba scavare per motivi urgenti (es. rotture improvvise di tubature), l'esecutore dovrà entro 48 ore, darne comunicazione ai competenti uffici comunali per le determinazioni del caso.
4. Nel caso di scavi programmati, gli uffici comunali forniranno le prescrizioni per limitare il danneggiamento a carico degli apparati radicali. L'esecutore dovrà a fine lavori, produrre dettagliata relazione scritta corredata di fotografie.
5. In caso di inadempienza, saranno comminate le sanzioni di cui all'articolo 48.
6. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
 - l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
 - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
 - lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e più in generale per l'ambiente;
 - l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici comunali, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di

terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella A

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

Articolo 16 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada, a qualsiasi titolo, deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché sia la vegetazione aerea (chioma) sia quella sotterranea (radici) non superi i limiti consentiti. A tal fine si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada.

Articolo 17 - Generalità sulla difesa fitosanitaria

1. In caso di dubbio, i proprietari od i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale ovvero Perito Agrario ovvero Agrotecnico, iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
2. Se possibile deve essere data priorità alla lotta biologica.

Articolo 18 - Criterio della prevenzione

1. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
2. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a. la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c. la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e. l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori (es. rondini e rondoni) e pipistrelli (cd. bat box).
3. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 19 - Salvaguardia fitosanitaria

1. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi

verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

Articolo 20 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

1. Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*), Ifantria americana (*Hyphantria cunea*), vespe (*Vespa vulgaris*) e calabroni (*Vespa crabro*). Trattandosi di materia in continua evoluzione, detto elenco è in continuo aggiornamento.
2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:
 - evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
 - le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, Euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.
3. Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative comunali a riguardo.

Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.

Si invitano tutti i cittadini a segnalare ai competenti uffici comunali, eventuali presenze di tali insetti.

Articolo 21 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere limitato ai casi di effettiva necessità.
2. In caso di dubbio, i proprietari od i gestori di aree verdi sono tenuti a consultare un Dottore Agronomo o Forestale ovvero Perito Agrario ovvero Agrotecnico, iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi, i quali dovranno redigere relazione timbrata e firmata indicante le misure da attuare.
3. La distribuzione di eventuali agrofarmaci deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative europee, nazionali e regionali in materia (possesso di certificato di abilitazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, ecc.). In particolare si sottolinea il rispetto del tempo di rientro (l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra e la necessità di segnalazione del trattamento, qualora l'area non possa essere isolata).
4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
5. Deve poi essere posta particolare attenzione alla distanza delle zone trattate dai corsi d'acqua ed

in particolare dalle sponde dei laghi di Avigliana. Per la distanza corretta occorre rispettare quanto indicato in etichetta. In assenza di riferimenti, si suggerisce la distanza di 10 metri.

Articolo 22 - Tutela delle api

1. Il Comune di Avigliana ha adottato una politica di tutela delle api ed in generale degli impollinatori. E' pertanto fondamentale adottare tutte le strategie e le azioni sia per ridurre gli impatti sia per incrementare il loro numero.
2. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento con agrofarmaci la cui etichetta riporta una specifica pericolosità per tali insetti. Sono vietati i trattamenti in prossimità di piante fiorite visitate dalle api.
3. Nel caso di indispensabilità di trattamenti con prodotti fitosanitari, se sono presenti erbe infestanti particolarmente gradite alle api, è obbligatorio rimuoverle prima del trattamento.

Articolo 23 - Lotta alle erbe infestanti

1. L'eliminazione delle erbe infestanti deve essere preceduta da metodi preventivi.
2. La lotta alle malerbe deve essere realizzata con preferenza con metodi meccanici (sfalci) o fisici (pirodiserbo, impiego di vapore, ecc.)
3. L'impiego del diserbo chimico non è in assoluto proibito ma deve sottostare ad alcune limitazioni. E' proibito:
 - nelle scuole (di ogni ordine e grado, pubbliche o private)
 - nei parchi gioco
 - nelle strutture sanitarie (pubbliche o private)
 - in prossimità delle sponde dei due laghi di Avigliana ed all'interno del perimetro del Parco Naturale.
 - in vicinanza di corsi d'acqua (vedasi etichetta) e caditoie.
4. Il diserbo chimico è quindi consentito in tutte le altre aree (es. cimitero), salvo il rispetto delle disposizioni di legge ed in particolar modo la segnalazione del trattamento e lo scrupoloso rispetto del tempo di rientro.
5. I riferimenti normativi sono la Direttiva 2009/128/CE recepita sul territorio nazionale con D. Lgs. n. 150 del 14.08.2012 che all'art. 15 dispone la riduzione dell'utilizzo o dei rischi dei prodotti fitosanitari in aree specifiche. La Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509 contenenti le linee guida adeguate al Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

CAPITOLO TERZO FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 24 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in uso a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

Articolo 25 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accensione di fuochi e/o l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in qualsiasi modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ad eccezione dei campi di calcio;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; danneggiare le api e gli insetti impollinatori in genere
- p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore;
- s) utilizzare i tronchi degli alberi per affissioni e comunque utilizzarli come supporti per manifestazioni o eventi in genere (es. pannelli pubblicitari, tabelloni elettorali, affissione selvaggia).

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) eseguire manutenzioni ordinarie e/o straordinarie di qualsiasi genere in assenza di una specifica convenzione con il Comune;
- b) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;

- c) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- d) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici comunali competenti;
- e) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- g) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- h) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- i) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- j) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- k) Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. Le responsabilità di eventuali danni provocati da eventuali incendi ricadono esclusivamente su colui che ha acceso e/o gestito il fuoco. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- l) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48.

Articolo 26 - Svolgimento di manifestazioni e attività

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
2. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici comunali.
3. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:
 - l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali e per il solo tempo necessario);
 - l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
 - l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
 - la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
 - la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;

- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
 - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
 - l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;
4. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. In caso di danneggiamento, l'Amministrazione comunale calcolerà il danno che dovrà essere risarcito.
 5. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di verde pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza descrittiva della manifestazione. L'ufficio comunale del verde, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
 7. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area.
 8. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione, in contanti fino all'importo di Euro 3.000,00 o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per importi superiori, rilasciata da Società di Assicurazione o bancaria prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
 9. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici comunali avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
 10. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione o fidejussione.
 11. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.
 12. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
 13. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
 14. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, l'ufficio del verde del Comune emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

15. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Articolo 27 - Chioschi e dehors

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del settore verde e limitatamente agli spazi consentiti dai Regolamenti comunali vigenti.
2. In particolare, i chioschi devono essere posti ad almeno 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati ad almeno 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere ancorate al suolo senza utilizzare i tronchi e/o le ramificazioni delle piante, attraverso l'uso di corde, tiranti, fascette, funi metalliche, ecc.
3. Essi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 28 - Biciclette e velocipedi

1. Fatto salvo dove specificatamente segnalato, nei parchi è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e *mountain bikes* per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.
4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.

Articolo 29 - Giochi e attività sportive, aree sgambamento cani

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, calcio ed altre attività sportive che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2. Le aree cani si distinguono in aree per animali di taglia medio-grande e medio-piccola. Il proprietario deve condurre il proprio animale nell'area più idonea.
Nelle piantumazioni degli alberi si devono prevedere durature protezioni del tronco affinché i cani non danneggino la porzione periferica del fusto.
I cani non devono danneggiare gli alberi qualora esistenti nell'area.
Nelle aree devono essere presenti fontanelle, preferibilmente con sistemi per l'abbeverata degli animali e quindi dotate di apposita ciottola che deve essere dotata di sistema con catenella al fine di impedire furti.

La zona attorno alla fontanella deve essere circondata da pavimentazione drenante al fine di evitare la formazione di pozzanghere e/o ghiaccio.

fruttorie delle fontanelle non devono arrecare danni alle stesse e/o alla pavimentazione.

- ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale del Piemonte 18/2004 vale l'obbligo di iscrizione dei cani all'Anagrafe Canina Regionale tramite l'inserimento di un microchip e solo quelli iscritti possono accedere alle aree cani;
- è vietato l'accesso all'area per i cani affetti da malattie infettive

I cancelli d'ingresso alle aree devono sempre essere chiusi.

I proprietari dei cani devono tenerli costantemente sotto controllo ed evitare che creino disturbi o siano fonte di pericolo per le persone, altri animali o cose all'interno dell'area.

Deve essere previsto l'obbligo di raccolta delle deiezioni anche all'interno delle aree cani. I proprietari devono munirsi di appositi sacchetti.

Sono esclusi da tali obblighi le persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili, con gravi difficoltà motorie.

CAPITOLO QUARTO PROGRAMMAZIONE DEL VERDE

Articolo 30 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese;
 - utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - impiego di materiale sia vegetale sia non prodotto nel massimo rispetto delle attuali tecniche atte a garantire la maggior sostenibilità ambientale;
 - rispetto ed incremento della biodiversità in ambito urbano ed extraurbano;
 - rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
 - diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
 - assenza di spine, frutti velenosi, sostanze tossiche;
 - ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
 - facilità di manutenzione;
 - salvaguardia ed incremento degli insetti impollinatori (*in primis* le api).

Articolo 31 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella B: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

Nell'allegato n. 1 è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

L'**area di pertinenza degli alberi**, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella C: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

B) NUOVI PROGETTI

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:
 - l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
 - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
 - lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
 - l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici comunali, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Articolo 32 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati gli scavi secondo quanto previsto dall'art. 15.
3. Nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:
 - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui distribuire prodotto a base di sali di Rame;
 - e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.

Articolo 33 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro

materiale).

4. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare le aree a verde pubblico nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi, anche temporanei, di qualsiasi tipologia di materiale.
2. Sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio e/o di scarico, di qualsiasi tipologia.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.

Articolo 35 - Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dei competenti uffici comunali, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 48.

Articolo 36 - Linee guida progettuali

1. Qualsiasi nuovo intervento che preveda aree verdi al suo interno, promosso dal Comune o da privati che cederanno le aree verdi al Comune, indipendentemente dalla consistenza quantitativa, deve essere autorizzato dai competenti uffici comunali.
2. Il pre-requisito nella progettazione delle opere suddette è la sostenibilità gestionale, ambientale ed economica della manutenzione. Troppe volte, in passato, si è assistito a carenze manutentive che hanno vanificato la qualità estetica di una nuova realizzazione a verde.
3. Il proponente il progetto deve fornire, attraverso apposita relazione, anche indicazioni circa gli aspetti manutentivi con riferimento anche all'evoluzione dell'area verde, la loro cronologia ed eventuali costi. Tale relazione deve essere prodotta da tecnico abilitato.
4. Sono considerati aspetti migliorativi nella fase progettuale, le scelte che prevedono, in via esemplificativa:
 - il recupero acque piovane per irrigazione.
 - Tetti verdi.
 - Pareti verdi.
 - Parcheggi inerbiti.
 - “rain garden” ossia le aree verdi in depressione, in grado di intercettare l'acqua piovana e disperderla nel terreno.

- Incentivare la presenza del verde.
- Ridurre il consumo di suolo.
- Fonte di nutrimento per api/insetti utili/avifauna.
- La conservazione e l'incremento della biodiversità.

Articolo 37 - Scelta delle specie

1. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata alle esigenze di regolare manutenzione (già previste nella relazione preliminare) da requisiti di carattere ambientale (ridotti o nulli *input* per quanto concerne irrigazione, concimazione, potature, contenimento delle malerbe, difesa da parassiti), funzionalità (riduzione del rumore), sicurezza (le piante non devono presentare spine, frutti velenosi/maleodoranti, imbrattanti, rischi fitostatici elevati in fase adulta) e di tutela faunistica (se possibile favorire le api, gli insetti impollinatori e l'avifauna).
2. Limitatamente agli alberi è bene prevedere lo studio degli ingombri delle piante in fase adulta.
3. E' bene prevedere l'impiego di specie autoctone.
4. E' generalmente sconsigliato l'impiego delle Conifere a causa delle possibili infestazioni da parte dell'insetto Processionaria del Pino, dei pioppi cipressini e di *Quercus rubra*, stante le limitazioni emerse nel corso degli anni, anche sul territorio comunale.
5. Deve essere evitato l'impiego delle specie vegetali esotiche invasive ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 33-5174 riportante l'aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- 6.

Articolo 38 - Scelta degli alberi in vivaio

1. Gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono possedere:
 - un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
 - un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite, fisiopatie, fitopatie ed alterazioni di qualsiasi natura;
 - una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
 - una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.
- 2 Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del verde comunale ovvero dal Direttore Lavori sul cantiere d'impianto.
3. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

Articolo 39 - Caratteristiche delle piante all'impianto

1. In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.
2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).
3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani, di ridotta circonferenza, che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Articolo 40 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
 - scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
 - preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
 - collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
 - assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
 - pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
 - mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
 - effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
4. E' bene non praticare il ristoppio ossia il ripetersi della stessa specie, nello stesso sito d'impianto.
5. Nell'eventualità in cui si debba procedere al ristoppio, occorre rimuovere la ceppaia, la maggior quantità possibile di radici, il terreno da queste occupato e sostituito con compost certificato CIC (Consorzio Italiano Compostatori).

Articolo 41 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Per le distanze dai confini si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449 articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate *ex novo*, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella E: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella F: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Articolo 42 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A) Arbusti: a titolo puramente indicativo, si forniscono le seguenti istruzioni operative:

- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo

e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;

- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o simili) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica, salvo quella biodegradabile).

B) Aree mercatali

- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

C) Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

Articolo 43 - Verde pensile

1. Si definisce *verde pensile* la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale". Per la corretta progettazione si deve fare riferimento alla norma UNI 11235.
2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..
3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante) di terreno vegetale in quanto il *verde pensile* assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse tipologie brevettate che si basano su alcune caratteristiche comuni:
 - telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
 - strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore della stratigrafia sovrastante;
 - tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
 - terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
 - l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).

4. In linea di massima gli interventi di manutenzione ed agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.

Articolo 44 - Il verde per parcheggi

1. E' auspicabile la creazione di parcheggi inerbiti a causa degli indiscussi vantaggi di tale sistema.
2. Per quanto riguarda il verde orizzontale, si consiglia l'impiego di specie da tappeto erboso microterme, rispettando le loro esigenze di protezione dei colletti e, quindi, collocando il piano di semina ad una quota inferiore (di almeno 3 cm) rispetto alla quota di calpestamento.
3. Per il verde verticale, si rimanda alle indicazioni generali di scelta degli alberi. In particolare si evidenzia che occorre un'attenta valutazione degli spazi e degli ingombri delle piante in fase adulta.

Articolo 45 - Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

I filari di piante arboree devono essere dimensionati in modo da non costituire ostacolo, sia in fase di impianto sia in fase adulta, al traffico pedonale e veicolare. Qualora vi siano spazi ridotti e/o inadeguatezza delle specie proponibili, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali. Pertanto nella proposta progettuale occorre evidenziare l'aspetto degli spazi disponibili e le possibili interferenze con la pavimentazione stradale. La scelta dovrà quindi ricadere su piante già allevate in vivaio al fine di gestire gli ingombri una volta collocate e dimora oppure di un preciso piano di potatura di formazione. Particolare attenzione dovrà essere posta agli ingombri delle chiome in fase adulta.

La scelta della specie dovrà orientarsi sui criteri generali per la scelta degli alberi ma con particolare attenzione alle specie quelle più adatte agli spazi disponibili, privilegiando quelle di terza grandezza; si sconsigliano le Conifere, i pioppi cipressini e la *Quercus rubra*.

Si consiglia l'adozione di sistemi edilizi in grado di ridurre l'interferenza delle radici (es. guaine antiradice).

Articolo 46 - Criteri per la progettazione del verde in parchi ed aree gioco

1. Per la progettazione del verde in tali aree si rimanda ai criteri generali di scelta delle specie.
2. Si suggerisce l'impiego di alberi di terza grandezza, privi di spine, non produttori di alcun tipo di frutto.
3. In queste aree è bene evitare la presenza di flora gradita alle api poiché possibile fonte di rischio per i bambini più piccoli.
4. E' fondamentale prevedere la protezione dei tronchi affinché, durante le operazioni di manutenzione, non sia lesionata la corteccia delle giovani piante.

Articolo 47 - Impianti di irrigazione

1. Generalmente la preferenza deve sempre essere riservata alle specie non necessitanti di supporto irriguo.

2. Gli impianti irrigui, se ritenuti indispensabili, devono prevedere il massimo risparmio idrico possibile secondo le tecnologie più recenti. In sede progettuale dovrà essere fornita specifica documentazione riguardo:
 - disegno esecutivo, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
 - le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i..
3. Anche per ciò che attiene agli impianti irrigui, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accettare la presa in carico di aree edificate da privati e poi cedute al Comune.
4. Se possibile, onde favorire l'attecchimento, l'opera degli impianti irrigui può essere sostituita da irrigazioni a carico del realizzatore dell'opera a verde.

CAPITOLO QUINTO SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 48 - Definizione delle sanzioni

Salvo disposizione di legge, per le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 3000,00.

Articolo 49 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è affidato alla Polizia Locale e ai funzionari comunali, ciascuno nell'ambito delle materie di specifica competenza.
2. Alla Polizia Locale sono demandate le ordinanze relative alla viabilità veicolare, pedonale e ciclabile ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

Articolo 50 – Norme Transitorie

Il presente Regolamento troverà applicazione con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Resta inteso che nell'ipotesi di interventi legati a pratiche edilizie di competenza dell'Ufficio Urbanistica il presente regolamento troverà applicazione sulle medesime presentate all'Ufficio Protocollo successivamente alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO N. 1: ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

Nella tabella sottostante si riporta un elenco delle principali specie nella pianura piemontese ed in ambito collinare suddivise in tre categorie:

- a) autoctone spontanee (1)
 - b) autoctone non spontanee come fascia climatica (2)
 - c) esotiche/ornamentali acclimatate (3)
- Tali specie sono inoltre suddivise in tre classi di grandezza.

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante > di 16 metri)	(altezza piante tra 10 e 16 metri)	(altezza piante < 10 metri)
Abies alba (2)	Abies cephalonica (3)	Acer davidii (3)
Abies nordmanniana (3)	Acer campestre (1)	Acer ginnala (3)
Ailanthus altissima (3)	Acer platanoides (1)	Acer japonicum (3)
Cedrus atlantica (3)	Acer pseudoplatanus (1)	Acer lobelii (3)
Cedrus deodara (3)	Acer saccharinum (3)	Acer monspessulanum (2)
Cedrus libani (3)	Acer saccharum (3)	Acer negundo (3)
Celtis australis (1)	Aesculus hippocastanum (3)	Acer opalus (1)
Cupressus sempervirens (2)	Aesculus x carnea (3)	Acer palmatum (3)
Fagus sylvatica (1)	Alnus cordata (2)	Acer palmatum 'Atropurpureum' (3)
Fagus sylvatica 'Pendula' (3)	Alnus glutinosa (1)	Albizia julibrissin (3)
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (3)	Alnus incana (2)	Amelanchier canadensis (3)
Fraxinus excelsior (1)	Araucaria araucana (3)	Amelanchier laevis (3)
Juglans nigra (3)	Betula alba (2)	Arbutus unedo (2)
Juglans regia (1)	Betula verrucosa (2)	Carpinus betulus (1)
Larix decidua (2)	Calocedrus decurrens (3)	Carpinus betulus 'Pyramidalis' (2)
Metasequoia glyptostroboides (3)	Carya ovata (3)	Catalpa bignonioides (3)
Picea abies (2)	Chamaecyparis lawsoniana (3)	Catalpa bungei (3)
Picea omorika (3)	Cupressocyparis leylandii (3)	Ceratonia siliqua (2)

Pinus strobus (3)	Ginkgo biloba (3)	Cercis siliquastrum (2)
Platanus occidentalis (3)	Gleditsia triacanthos (3)	Clerodendron trichotomum (3)
Platanus orientalis (3)	Liquidambar styraciflua (3)	Cornus kousa (3)
Platanus x acerifolia (3)	Liriodendron tulipifera (3)	Corylus avellana (1)
Populus alba (1)	Magnolia grandiflora (3)	Crataegus monogyna (1)
Populus nigra (1)	Ostrya carpinifolia (2)	Crataegus oxyacantha (1)
Populus nigra italica (1)	Paulownia tormentosa (3)	Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (3)
Populus tremula (1)	Pinus nigra (2)	Diospyros kaki (3)
Pseudotsuga (menziesii) (3)	Pinus pinea (2)	Diospyros virginiana (3)
Pterocarya fraxinifolia (3)	Pinus sylvestris (1)	Eriobotrya japonica (3)
Quercus cerris (1)	Pinus wallichiana (3)	Fraxinus ornus (2)
Quercus petraea (1)	Prunus avium (1)	Fraxinus oxycarpa (2)
Quercus robur (1)	Quercus coccinea (2)	Hibiscus syriacus (3)
Quercus robur 'Pyramidalis' (1)	Quercus frainetto (2)	Koelreuteria paniculata (3)
Quercus rubra (3)	Quercus palustris (3)	Laburnum anagyroides (1)
Robinia pseudoacacia (3)	Salix alba (1)	Lagerstroemia indica (3)
Sequoia sempervirens (3)	Salix babilonica (3)	Laurus nobilis (2)
Sequoiadendron giganteum (3)	Sophora japonica (3)	Magnolia X soulangeana (2)
Taxodium distichum (3)	Thuja occidentalis (3)	Malus communis (1)
Thuja plicata (3)	Thuja orientalis (3)	Malus floribunda (3)
Tilia cordata (1)	Trachycarpus fortunei (3)	Morus alba (1)
Tilia hybrida 'Argentea' (3)	Ulmus campestris (1)	Morus nigra (1)
Tilia platyphyllos (1)	Ulmus carpinifolia (1)	Olea europaea (2)
Tilia tomentosa (3)	Ulmus glabra (2)	Parrotia persica (3)
Ulmus pumila (3)	Zelkova serrata (3)	Pinus pinaster (2)
		Prunus cerasifera 'Pissardii' (3)
		Prunus lusitanica (3)
		Prunus mahaleb (2)
		Prunus padus (1)
		Prunus serotina (2)
		Prunus serrulata 'Accolade' (3)
		Prunus serrulata 'Kanzan' (3)
		Punica granatum (2)
		Pyrus calleryana (3)
		Pyrus salicifolia (3)
		Quercus ilex (2)
		Quercus pubescens (1)
		Rhus typhina (3)
		Robinia hispida 'Rosea' (3)
		Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (3)
		Salix caprea (2)
		Sophora japonica 'Pendula' (3)
		Sorbus aria (1)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus aucuparia (2)

		Sorbus domestica (1)
		Tamarix gallica (2)
		Tamarix pentandra (2)
		Tamarix tetrandra (2)
		Taxus baccata (2)

ALLEGATO N. 2

Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il Comune debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo **I** sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d Indice secondo la localizzazione

10 = centro città;

6 = periferia;

4 = parco del Laghi di Avigliana;

2 = zone rurali - boschi.

e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenz a (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

g Valore ornamentale:

$$\mathbf{V.o. = (b \times c \times d \times e) - f}$$

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

$$\mathbf{I = V.o. + S.a. - V.1.}$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
								%	(Euro)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
Xxxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, la Città si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante alla Città
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Comune a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove D.B. = Danno Biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e **t** = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s** e **t** non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00

